

## **CODICE DI CONDOTTA FORNITORI**

REV. N.03 – APRILE 2024

EXA.Group si impegna a garantire che le condizioni di lavoro nelle proprie catene di fornitura siano lecite e sicure, che i lavoratori siano trattati con rispetto e dignità e che i processi produttivi siano sostenibili e rispettosi dell'ambiente. In funzione di quanto precede, i fornitori di EXA.Group sono conseguentemente tenuti, in tutte le attività dagli stessi eseguite, ad operare nel pieno rispetto di leggi, norme e regolamenti applicabili e in vigore nei paesi in cui le medesime attività vengono svolte. Il presente Codice di Condotta Fornitori si allinea, invero, alle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), al fine di riconoscere e contribuire agli standard di responsabilità sociale d'impresa. EXA.Group richiede che i propri fornitori attuino il presente Codice di Condotta facendo applicazione dei principi di seguito delineati.

### **TRASPARENZA**

I fornitori sono tenuti ad adottare una politica di trasparenza, anche in occasione di accertamenti svolti in cantiere e/o presso le proprie aziende, mettendo quindi a disposizione la documentazione necessaria al fine di dimostrare la propria conformità al presente Codice.

### **CONFORMITÀ ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI E AGLI STANDARD PUBBLICATI**

I fornitori sono tenuti al rispetto di ogni legge, codice e regolamento vigente e applicabile nel paese in cui gli stessi operano. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, leggi e regolamenti relativi all'ambiente, nonché normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

### **INTEGRAZIONE SOCIALE, DIVERSITÀ E INCLUSIONE**

L'integrazione sociale consente alle persone, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, di godere di pari opportunità, diritti e servizi. Riprendendo la politica di EXA.Group, i fornitori sono incoraggiati ad allinearsi con associazioni, agenzie specializzate e centri per l'impiego al fine di integrare i candidati nell'inserimento sociale, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i disabili fisici, gli ultracinquantenni e/o persone che rientrano nella forza lavoro dopo una lunga assenza. Inoltre, in tale ottica, EXA.Group incoraggia i fornitori alla costruzione di una forza lavoro diversificata e inclusiva, che sia coinvolta, sviluppata, autonoma, responsabilizzata e fidata. EXA.Group è fortemente convinto che datori di lavoro "equi" possano risultare di gran lunga avvantaggiati rispetto a concorrenti che non applicano tale approccio. Il risultato ottenuto è, infatti, un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, caratterizzato da fiducia profonda e impegno costante, con prestazioni più elevate da parte dei propri dipendenti.

### **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

I fornitori sono tenuti ad assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e sano, al fine di prevenire incidenti e danni alla salute derivanti da, collegati a, o verificatisi nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, o come risultato delle operazioni del fornitore.

I fornitori devono sottoporre regolarmente i propri luoghi di lavoro alla valutazione dei rischi e implementare conseguentemente adeguati sistemi di sicurezza, controlli e formazione relativi a macchinari, incendi, emergenze, prodotti chimici, rifiuti pericolosi, elettricità, igiene, primo soccorso, preparazione e consumo di cibo, illuminazione, ventilazione, evacuazione, dispositivi di protezione individuale (DPI) ed ergonomia.

## **LAVORO LIBERAMENTE SCELTO**

È fatto divieto ai fornitori di dotarsi o, comunque, usufruire di lavoro forzato, sotto qualsiasi forma ovvero ottenuto mediante l'uso di schiavitù o coercizione.

Il rifiuto di prestare straordinari non potrà dare luogo ad alcuna sanzione disciplinare, penale e/o multa. I lavoratori non devono essere chiusi a chiave all'interno dei locali di lavoro per nessun motivo, né devono essere obbligati a consegnare alcun documento d'identità, passaporto o permesso di lavoro rilasciato dal governo come condizione per l'impiego.

## **DIVIETO DEL LAVORO MINORILE**

È fatto divieto ai fornitori di dotarsi o, comunque, usufruire di lavoro minorile durante ogni fase della propria attività. I lavoratori devono avere almeno l'età minima per l'impiego, così come disciplinato dalle leggi dei paesi in cui i fornitori operano, o l'età per completare l'istruzione obbligatoria in quel paese, se superiore.

In nessun caso un lavoratore può avere meno di 15 (quindici) anni di età, in conformità con la Convenzione n. 138 dell'ILO sull'età minima. In ottemperanza a tale convenzione, inoltre, i giovani lavoratori di età inferiore ai 18 (diciotto) anni non devono svolgere lavori che possano mettere in pericolo la loro salute, sicurezza o sviluppo.

## **MOLESTIE E/O ABUSI**

I fornitori sono tenuti a trattare ogni dipendente con dignità, rispetto e impegnarsi a garantire un luogo di lavoro privo di molestie.

I fornitori non devono minacciare i lavoratori e/o sottoporli a trattamenti duri e/o inumani, incluse molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali, coercizione mentale e/o fisica e/o abusi verbali.

## **DISCRIMINAZIONE**

I fornitori non devono discriminare nessun lavoratore in base a sesso, razza, colore, età, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, affiliazione politica, appartenenza ad un sindacato, stato civile; oppure con riferimento alle pratiche di assunzione e di impiego, quali incentivi, promozioni, accesso alla formazione, incarichi di lavoro, stipendi, benefici, disciplina, licenziamento e/o pensionamento. Inoltre, i fornitori non devono richiedere informazioni circa la maternità e/o la gravidanza, né richiedere un test di gravidanza come condizione di impiego.

## **LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE**

I fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori di formare e/o aderire a sindacati e altre organizzazioni di lavoratori e/o partecipare alla contrattazione collettiva senza timore di molestie, interferenze e/o ritorsioni.

I fornitori devono, altresì, sviluppare procedure e strategie di reclamo efficaci, rispettose e trasparenti per la risoluzione di vertenze e reclami, garantendo al contempo una comunicazione efficace tra i dipendenti, i rappresentanti dei dipendenti e la direzione.

## **ORE DI LAVORO**

I fornitori sono tenuti a garantire che il lavoro ordinario non superi quello consentito dalla legge.

I fornitori devono registrare le ore di lavoro straordinario effettuate (ove previsto) ed essere in grado di dimostrare che le medesime sono consensuali.

Resta inteso che i lavoratori devono avere diritto alle ore continue di riposo settimanale previste dalla normativa applicabile in materia.

## **RETRIBUZIONE E BENEFICI**

I fornitori devono pagare ai lavoratori tutto il lavoro completato e almeno la retribuzione minima prevista dalla legge o la retribuzione prevalente del settore, qualunque sia la più elevata, garantendo altresì benefici ove previsti, in ogni caso nel rispetto di quanto indicato dalla legge.

## **PRATICHE AMBIENTALI**

I fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti ambientali applicabili alle relative operazioni, in tutto il mondo.

Tale conformità include, ma non è limitata a, i seguenti punti:

- ottenimento e mantenimento dei permessi ambientali e presentazione tempestiva dei rapporti obbligatori;
- garanzia della corretta gestione dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione a quelli pericolosi;
- monitoraggio e gestione di tutte le emissioni prodotte dalle attività (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, inquinamento acustico ecc.).

EXA.Group richiede, inoltre, ai propri fornitori di cooperare per contribuire attivamente agli obiettivi mondiali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dirette e indirette (scope 1, 2 e 3 del Protocollo GHG).

## **PROTEZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI**

I fornitori sono tenuti a impegnarsi a esercitare un'influenza positiva sulle società e sulle regioni in cui operano, rispettando soprattutto le comunità locali/autoctone, cercando di prevenire qualsivoglia danno a quest'ultime nello svolgimento delle proprie attività.

Laddove i fornitori vengano a contatto con le comunità locali/autoctone, devono impegnarsi a rispettarle e cercare un consenso libero, preventivo e informato, tutelando i diritti umani, come definito nel testo della Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni delle Nazioni Unite.

## **SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

I fornitori devono tutelare i dati personali di tutti gli attori che si interfacciano con EXA.Group, salvaguardandone tutte le informazioni confidenziali.

Inoltre, i fornitori devono garantire che i file/documenti non vengano modificati e/o cancellati a causa di errori e/o azioni volontarie (es. attacchi informatici), e/o a seguito di malfunzionamenti e/o danni ai sistemi tecnologici.

EXA.Group invita i fornitori a condividere dati sensibili unicamente con soggetti legalmente autorizzati e istruiti al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

## **ANTICORRUZIONE E CONCORRENZA SLEALE**

I fornitori devono contrastare qualsiasi forma di corruzione, estorsione e/o appropriazione indebita. Non devono essere pagate o accettate tangenti e non si deve ricorrere a incentivi illegali di affari o governo finalizzati ad ottenere vantaggi indebiti e/o illegittimi.

Il fornitore deve inoltre sfavorire la ricezione di doni costosi e/o vantaggi finanziari finalizzati ad influenzare le decisioni aziendali e/o commerciali e/o a ottenere vantaggi impropri.

I fornitori devono svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di concorrenza leale e della legge antitrust pertinenti. I fornitori si impegnano altresì a definire politiche mirate per favorire la concorrenza equa e leale tra fornitori.

## **CONFLITTO DI INTERESSI**

I fornitori si devono impegnare, nell'ambito del rapporto commerciale, a prevenire circostanze di conflitto di interesse e ad informare tempestivamente EXA.Group di eventuali situazioni attuali e/o future, effettive e/o potenziali, di conflitto tra interessi propri e quelli di EXA.Group.

## **RESTRIZIONI COMMERCIALI E SANZIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI**

I fornitori devono impegnarsi a rispettare le restrizioni commerciali e le relative sanzioni di carattere economico e finanziario internazionali, nonché le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controlli di import-export.

## **PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

I fornitori si impegnano a rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle società di EXA.Group.

Quest'ultimo fonda, invero, la propria attività sugli ideali di legalità e trasparenza e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse delle società di EXA.Group al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio.

EXA.Group ha come obiettivo la salvaguardia dei propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela.

## **DICHIARAZIONI PUBBLICHE**

I fornitori sono tenuti ad osservare un alto livello di attenzione e diligenza con riferimento alle dichiarazioni rese pubbliche, garantendo che nessuna delle medesime possa essere attribuita direttamente e/o indirettamente a EXA.Group e alle relative società.

## **ACCERTAMENTI E MONITORAGGIO**

I fornitori devono consentire ai rappresentanti di EXA.Group di intraprendere, con o senza preavviso, accertamenti in cantiere e/o visite di monitoraggio per accedere alle pratiche in essere del fornitore, ciò al fine di valutare il rispetto delle aspettative del presente Codice.

Durante gli accertamenti i fornitori dovranno fornire libero accesso ai documenti e ai registri richiesti per visione, a tutte le strutture fisiche, incluse le aree di produzione e di stoccaggio, ecc.

## **MIGLIORAMENTO CONTINUO**

Tutti i fornitori sono invitati a intraprendere ogni necessaria azione correttiva al fine di rimediare prontamente ad eventuali non conformità, impegnandosi ad un continuo miglioramento, a lungo termine.

EXA.Group, e le proprie società, si riservano il diritto di interrompere i rapporti commerciali con qualsiasi fornitore che non sia disposto a/o non sia in grado di rispettare il presente Codice.

## **IMPEGNO PER LA COLLETTIVITÀ**

EXA.Group incoraggia e si schiera al fianco dei fornitori che si impegnano, all'interno delle proprie realtà e comunità, alla promozione dello sviluppo sociale e ambientale.

## **ACCETTAZIONE**

Mediante l'apposizione della firma, il fornitore accetta e riconosce di aver ricevuto e preso visione del presente Codice di Condotta Fornitori, confermando, pertanto, di essere soggetto e vincolato al rispetto dei termini e delle condizioni nel medesimo stabiliti.

# EXA.Group

FORNITORE: \_\_\_\_\_

FIRMATO DA: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

Ing. Giuseppe Polvani  
Fondatore e CEO



**EXAMPS.r.l.**

Via Cappuccini, 2 – 20122 Milan, Italy

+39 02 40701989 • [info@exagroup.net](mailto:info@exagroup.net) • [exagroup.net](http://exagroup.net)